



**CIRCOLARE INFORMATIVA 16/05**

Milano, 19 ottobre 2005

**OGGETTO:** IVA e factoring

Sentenza 28 settembre 2005 n. 61/05/05 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

---

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'
ATRADIUS FACTORING	DIREZIONE GENERALE
BANCA CARIGE	Gian Luigi MOLFINO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CAPITALIA L&F	Marcello MESSINA
CBI FACTOR	Giampiero BERTOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFACE FACTORING ITALIA	Massimo MANCINI
CREDEMFACOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
FABER FACTOR	Sergio LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Mauro BORGIALLO
GE COMMERCIAL FINANCE BUSINESS FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI
ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
MPS LEASING & FACTORING	Giorgio PERNICI
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIDERFACTOR	Giorgio BONDIOLI
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
TEX FACTOR	Giorgio BONDIOLI
TKLEASING & FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
UNICREDIT FACTORING	Luigi MONCADA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PORDENONE SEZIONE 05

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ APPIERTO GAETANO Presidente

☐ DAL SANTO GIUSEPPE Relatore

☐ BOENCO ALFREDO Giudice

☐ \_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 151/05

depositato il 18/03/2005

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R55030501072 IVA+IRPEG+IRAP  
2002

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO PORDENONE  
proposto dal ricorrente:

VENETA FACTORING S.P.A.

VIA GIARDINI CATTANEO N. 4 33170 PORDENONE PN

difeso da:

LUNELLI DR. ROBERTO

VIA MANTICA N. 28 33100 UDINE UD

SEZIONE

N° 05

REG.GENERALE

N° 151/05

UDIENZA DEL

29/08/2005 ore 09:00

SENTENZA

N°

61/05/05

PRONUNCIATA IL:

28 SET 2005

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

28 SET 2005

Il Segretario

L'ASSEMBLEA

002/05

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La VENETA FACTORING S.p.A., con sede in PORDENONE, Via Giardini Cattaneo n. 4, sottoposta a verifica con PVC datato 27 ottobre 2004, relativo all'anno d'imposta 2002, ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate di Pordenone l'Avviso di accertamento n. R55030501072 datato 29 dicembre 2004, notificato in data 29 dicembre 2004. Contro l'Avviso ha presentato ricorso datato 25 febbraio 2005, depositato in data 18 marzo 2005, contestando in diritto e merito ogni rilievo e addebito in materia di IRPEG e IRAP e IVA. Ha depositato una memoria illustrativa, in data 16 giugno 2005, e la nota delle spese, in data 29 giugno 2005.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio Locale di Pordenone, si costituisce con nota datata 27 aprile 2005, depositata in pari data, affermando la legittimità del proprio operato e allegando la nota spese di lite, con successivo deposito, in data 17 giugno 2005, di una memoria illustrativa.

## RICHIESTE DELLE PARTI

Ricorrente: annullare l'impugnato avviso, siccome illegittimo:

- in via preliminare, per carenza di contraddittorio, difetto di motivazione e comunque violazione di legge;
- in via principale, ai fini IVA, per infondatezza, in diritto e nel merito, del rilievo connesso alla presunta imponibilità Iva delle operazioni poste in essere dalla Società nell'ambito e in funzione della propria attività di *factoring*;
- in via subordinata, ai fini IVA, per violazione del principio del legittimo affidamento, da parte della Società, sui pronunciamenti diretti ad affermare l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 10, n. 1, del D.P.R. 633/72;
- in via principale, ma con riferimento alle riprese a tassazione relative all'IRPEG/IRAP, per infondatezza e illegittimità dei rilievi;
- in via ulteriore subordinata (e comunque con riferimento a tutti i rilievi) si chiede che le pretese dall'Ufficio vengano ridimensionate in considerazione della "dichiarazione integrativa" presentata dalla Società ricorrente ai sensi dell'art. 8 della L. 289/2002;
- vittoria delle spese e onorari di causa.

L'Agenzia delle Entrate:

- in via principale, respingere in toto il ricorso, riconoscendo, per l'effetto, legittimo e corretto l'operato erariale in ordine alle pretese impositive e sanzionatorie manifestate con l'avviso di accertamento impugnato;
- condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio come da allegata nota spese.

## MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

La Commissione, esaminati il ricorso e la costituzione in giudizio, oltre ai documenti depositati, valutate le argomentazioni addotte e sentite le parti in pubblica udienza, ritiene *in primis* di dover decidere circa il rilievo preliminare della parte ricorrente in ordine alla carenza di contraddittorio, difetto di motivazione e comunque violazione di legge;

La parte ricorrente lamenta taluni vizi ed incongruenze, in particolar modo riferite al procedimento di formazione dell'atto impugnato, che avrebbero vanificato la funzione del contraddittorio e, quindi, si rifletterebero in una sostanziale carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. In particolare l'Agenzia avrebbe utilizzato il questionario Q00925/2004, riferito all'anno 2000 diverso dall'annualità di cui si controverte, e non avrebbe tenuto conto, né citato, le deduzioni difensive della Ricorrente datate 23 dicembre 2004, depositate presso l'Agenzia delle Entrate dopo la chiusura del P.V.C. e prima dello spirare del termine di 60 giorni, e quindi nei termini ante emissione dell'avviso di accertamento. Situazione questa avallata dalla circostanza che la comunicazione di avvenuta adesione al concordato previsto dalla L. 289/2002, contenuta nelle note difensive, non è stata né riscontrata né citata nell'avviso di accertamento e nemmeno utilizzata per determinare esattamente le pretese tributarie.

L'Ufficio replica alle osservazioni, con plurime argomentazioni e in particolar modo facendo osservare che il riferimento al questionario è avvenuto unicamente per utilizzare le dichiarazioni depositate in precedenza dalla Società, sulla medesima questione, allo scopo di evidenziare che le operazioni relative al *factoring* sono state considerate, nella loro totalità, esenti ex art. 10 del DPR 633/72 e non hanno in alcun modo vanificato la funzione del contraddittorio nella fase antecedente alla emissione dell'atto

*impositivo, assumendo, anzi, una mera rilevanza fattuale in ordine alla pretesa erariale e costituendo semmai un ulteriore elemento a favore della legittimità e correttezza della motivazione....*

L'Ufficio, poi, circa l'omesso riscontro dell'avvenuto deposito evidenza come la Società sia stata oggetto di verifica documentale e che le osservazioni e i documenti depositati successivamente nulla hanno aggiunto a quanto acquisito e formalizzato con l'atto istruttorio. Per cui fa rinvio alle argomentazioni, motivazioni e risposte contenute nell'avviso di accertamento. Circa l'omesso riferimento alla domanda di concordato, nel frattempo presentata, l'Ufficio evidenzia come la mancata trascrizione dei dati non comporta l'inefficacia totale dell'avviso di accertamento, ma impone solo una parziale riliquidazione del gravame determinato. Oltre a ciò il mancato riscontro del deposito non può essere invocato quale causa di illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto manca nella norma tale previsione.

Il Collegio osserva come i rilievi della Ricorrente siano puntuali, precisi e tali da fornire il convincimento che quanto affermato corrisponda a realtà sul fatto che l'Ufficio non abbia tenuto conto né della memoria difensiva (datata 23 dicembre), depositata nell'imminenza dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento (29 dicembre), né della documentata presentazione dell'istanza di concordato.

L'affermazione contenuta nel precedente questionario e utilizzata nell'avviso di accertamento impugnato - circa l'esenzione Iva applicata nell'esercizio 2000 alla totalità delle operazioni di factoring - non trova smentita in quanto esposto nel ricorso in esame e, quindi, alle modalità impositive applicate alle operazioni poste in essere nell'esercizio 2002. La citazione del questionario Q00925/2004 evidenzia, tuttavia, come per l'Ufficio le modalità operative della Ricorrente in materia di factoring, siano rimaste verosimilmente invariate in tutti gli anni oggetto di verifica.

L'omesso riferimento all'avvenuta presentazione della domanda di concordato, se da un lato, conferma il mancato esame da parte dell'Agenzia della posizione tributaria della Veneta Factoring, dall'altro comporta solo una riliquidazione dei carichi tributari pretesi e non l'annullamento dell'atto impugnato.

Il riscontro del deposito della nota datata 23 dicembre 2004, avrebbe, in effetti, riguardato solo una parte del contenuto dell'avviso di accertamento e precisamente le riprese a tassazione di costi pluriennali, non contenendo, la nota datata 23 dicembre, osservazioni e dati circa la parte più rilevante dell'avviso di accertamento in materia di Iva.

Ciò premesso il Collegio evidenzia come il comma 7 dell'articolo 12, della L. 212/2000, disponga che *"Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente...il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza."*


La norma - auspicando la massima collaborazione, oltre al giusto rispetto tra le parti nella fase del contraddittorio, ante emissione dell'avviso di accertamento - sembra disporre, da un punto di vista letterale, con la dizione *"sono valutate"*, un obbligo di riscontro.

Tuttavia, le motivazioni contenute nell'accertamento, relative al contestato regime di esenzione delle operazioni di factoring, esteso per logica relazione a tutte le annualità oggetto di verifica, appaiono idonee ad esaurire, se pur in modo succinto, l'obbligo di valutazione e riscontro verosimilmente contenuto nella norma citata.

Così, pure, va ribadito che la mancata valutazione delle deduzioni difensive della Ricorrente datate 23 dicembre 2004, non pare idonea ad incidere sulle ragioni portanti dell'accertamento, potendo dispiegare effetti solo in ordine alla rettifica del carico tributario liquidato (se dovuto) e non può, quindi, essere invocata quale causa di nullità o annullabilità dell'atto per significativa o rilevante violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000.

La Commissione, respinta l'eccezione preliminare, evidenzia che la questione relativa all'IVA sorge da una valutazione dei verificatori, riproposta dall'Ufficio, circa la natura delle commissioni versate dai clienti alla Ricorrente.

Le parti sostengono, con proprie, copiose e articolate argomentazioni, due posizioni opposte, non riassumibili:



l'Ufficio: ritiene che la Ricorrente avrebbe dovuto assoggettare all'imposta tutte le commissioni di gestione di crediti addebitate ai cedenti, sia pro soluto che pro solvendo perché, per queste prestazioni di servizio, non vi è alcuna esenzione di imposta espressamente prevista dall'art. 10 del D.P.R. 633/72;

la Ricorrente: in presenza di un finanziamento concesso a fronte dei crediti ceduti da un'impresa, la gestione dei crediti medesimi e tutta l'attività connessa perdono autonoma rilevanza per divenire componenti dell'attività finanziaria e creditizia finalizzata alla monetizzazione anticipata dei crediti negoziati; attività omogenea, del tutto simile nella sostanza alle altre attività tradizionali del credito (mutuo, sconto bancario, ecc). I corrispettivi percepiti, ancorché denominati commissioni, non trovano causa nell'operazione di gestione del credito, ma nel finanziamento.

Il Collegio ritiene necessario rifarsi al contratto di *factoring*, adottato in Italia, per individuare l'oggetto e le cause del contratto, nonché individuare i soggetti che possono attivare o avvalersi di questo tipo di contratto.

E' indubbio che l'atipicità del contratto di *factoring*, ove coesistano varie fasi e operazioni, non trova una collocazione specifica nelle definizioni del nostro codice.

Tale attività però trova concorde la dottrina nell'affermare che il contratto di *factoring* si realizza essenzialmente attraverso la cessione del credito.

Questa definizione, del tutto condivisibile, è necessaria per integrare la normativa italiana (L. 21/2/91 n. 52) regolatrice di questa attività, ove il Legislatore ha ommesso di fornire una definizione del contratto, non ha emanato uno schema di contratto/regolamento, ma ha ristretto l'esercizio dell'attività di *factoring* agli operatori finanziari censiti dall'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, al pari degli Istituti Bancari tradizionali, con ciò indicando e incanalando il *factoring* all'interno dell'esercizio dell'attività finanziaria ordinaria anche se attuata con specifici accordi/contratti.

Quanto all'inquadramento della fattispecie contrattuale e per operare un confronto con la realtà europea necessita richiamare la sentenza della Corte di Giustizia CE, 26 giugno 2003, causa C-305/01 e la risoluzione dall'Agenzia delle Entrate di Roma 17 novembre 2004, n. 139E contenente un articolato e approfondito commento della sentenza. Una lettura affrettata della sentenza, riferita al *factoring* tedesco, pare confermare la tesi dell'Ufficio accertatore; mentre dalla lettura della risoluzione si perviene a un diverso risultato, in quanto viene fornito un preciso indirizzo di valutazione del *factoring* nazionale.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate di Roma, con la richiamata risoluzione, e illustrando la sentenza della Corte di Giustizia CE, 26 giugno 2003, causa C-305/01 e l'argomento, qui controverso, ha affermato che la Corte di Giustizia CE "ha inteso tracciare la linea di demarcazione tra operazioni esenti ed operazioni tassate, offrendo una precisa definizione del concetto (attività) di recupero crediti e attività di *factoring*." Precisa altresì che nell'ordinamento tedesco, oggetto della sentenza, l'attività di "*factoring*" è diretto nella realtà al recupero del credito e "se questa caratteristica dell'istituto è configurabile in taluni ordinamenti giuridici (stranieri), certamente non lo è secondo l'ordinamento nazionale.", ove, con L. 52/1991, non sono state regolamentate le operazioni di *factoring*, ma è stato disposto che "il cessionario è una banca o a un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", per cui "dalla presenza di una banca o da un intermediario finanziario, in qualità di cessionario del credito, si desume che l'operazione richiamata ha natura finanziaria". Quindi "non vi è dubbio che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il *factoring* hanno finalità e natura finanziaria". Prosegue poi affermando che "a voler applicare in modo generalizzato le determinazioni assunte dalla Corte di Giustizia, senza tener conto delle significative e sostanziali differenze fra la fattispecie solitamente adottata in Italia e quella rappresentata nella pronuncia della Corte stessa, si finirebbe per applicare un'identica disciplina ad istituti profondamente differenti". "Per evitare il predetto effetto e, al contempo, riconoscere il corretto valore all'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia, sarà necessario, a parere della scrivente, esperire di volta in volta un'indagine che consenta di individuare la corretta natura dell'operazione concretamente realizzata".

Quindi l'Agenzia delle Entrate di Roma desume che l'operazione...ha natura finanziaria, e solo i corrispettivi di recupero crediti sono inequivocabilmente soggetti a Iva. Al di fuori di questa previsione necessita effettuare una verifica caso per caso.

Di fronte a queste affermazioni, si ritiene fondamentale - richiamata l'azione, descritta nella sopra citata risoluzione, posta a carico dei verificatori (consistente nello "esperire...un'indagine che consenta di

individuare la corretta natura dell'operazione concretamente realizzata") - procedere alla verifica dei risultati degli accertatori, prima di rispondere alla controversia, rappresentata dalle due affermazioni contrapposte:

- a) quella dell'Ufficio, che motiva la pretesa con la presenza di "elementi costanti di gestione dei crediti dei fornitori" che trova giustificazione nell'introito di commissioni;
- b) quella della Ricorrente, che ribadisce che il contratto di *factoring* si sostanzia (usando una medesima formulazione), con la presenza di elementi costanti di gestione di un finanziamento, che trova giustificazione:
  - per causa giuridico-economica nell'erogazione di un finanziamento;
  - nell'attività prettamente finanziaria esercitata con corrispettivo di interessi commisurati all'ammontare e alla durata, corroborata dai requisiti soggettivi e dai dati depositati;
  - nelle commissioni giustificate dalle operazioni di gestione del prestito.

Queste due posizioni, impongono una verifica nel merito, quindi con prove e dati apprezzabili, per poter decidere sulla controversia.

Poiché il *factoring* si realizza essenzialmente attraverso la cessione del credito (sul punto non esiste dissenso), necessita partire da questa tipologia contrattuale per accertare in concreto le attività e le funzioni esercitate dalla Ricorrente, tenendo presente l'inquadramento normativo, l'apporto fornito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, quindi anche dalla risoluzione ministeriale indicata; non sottacendo la difficoltà di operare in presenza di una fattispecie contrattuale priva di una propria definizione tipologica e fiscale.

Non sfugge quanto sia fondamentale individuare con certezza le operazioni estranee al finanziamento del credito ceduto, per evidenziare le prestazioni aventi altra causa e natura e, quindi, per determinare le commissioni in ipotesi imponibili.

Gli atti accertativi devono essere quanto mai precisi e puntuali, perché su questa attività previa è basata qualsiasi azione di constatazione e di accertamento. Invero se da un lato è obbligatorio recuperare a tassazione tutte le poste contabili imponibili, di contro non possono essere assoggettati a imposta i corrispettivi esenti, percepiti anche sotto forma di commissione.

Nel caso di specie l'indagine, all'esame dei documenti depositati dall'Ufficio, evidenzia una grave carenza. La stessa, infatti, appare sommaria, poco qualitativa e quantitativa.

In particolare, si evidenzia, che manca negli atti il collegamento tra commissione riscossa e prestazione del *factor*, come pure una disamina delle varie tipologie di commissioni e, quindi, l'individuazione delle causali che hanno formato tale corrispettivo.

Fa eccezione il riferimento formale, esposto, peraltro, solo nella costituzione in giudizio, alle condizioni generali del contratto, ove si evidenzia che il *factor* si impegna a registrare i crediti oggetto di cessione in apposite evidenze, dandone informazione al fornitore/cedente, e ad incassare i crediti medesimi, inviando solleciti ai debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti.

Null'altro. Nessuna altra operazione è stata individuata, verificata, valutata e valorizzata.

Si rileva, immediatamente, come non sia prevista, nelle condizioni generali di contratto, la prestazione di recupero dei crediti, unica attività che l'Agenzia di Roma considera soggetta a Iva.

In secondo luogo, necessita verificare se aver indicato queste operazioni, nella costituzione in giudizio, è motivo sufficiente e qualificante per sostenere l'assoggettamento all'imposta di tutte le commissioni.

All'affermazione dell'Ufficio, il *factor* ribatte definendo le registrazioni dei crediti come operazioni interne di normale amministrazione, non sufficienti a sostenere l'imponibilità del totale monte commissioni.

Così pure il mero sollecito di pagamento, finalizzato ad ottenere il rientro dei crediti finanziati, in assenza di ulteriori e consequenziali condotte, non sembrerebbe, ad una prima valutazione, un'azione di reale recupero, semmai costituirebbe un atto che precede l'avvio della stessa.

In effetti, si osserva che le operazioni indicate hanno una spiccata natura finanziaria, perché registrare i crediti acquisiti, significa adempiere a precisi obblighi civilistici di rilevamento dei movimenti gestionali dell'attività esercitata. A questa prima operazione, come affermato dalla Ricorrente, segue l'erogazione di finanziamenti e la riscossione dei crediti acquisiti, da registrare a rimborso dei finanziamenti (rientro dei crediti monetizzati, come nell'ordinaria operazione bancaria di cessione del credito) e tali operazioni non possono certo configurarsi come recupero di crediti, né atti disgiunti e,



16

quindi, autonomi, rispetto alla gestione del finanziamento. Anche l'invio di un sollecito di pagamento al debitore del credito acquisito, in presenza di avvenuto finanziamento del credito al cedente, non è certamente un'azione di recupero, perché mentre per il debitore costituisce un invito a pagare, per il fornitore/cedente ha valore di un avviso ad attivarsi perché, in caso d'insolvenza, dovrà provvedere direttamente al rimborso del credito monetizzato. Quindi il sollecito, inerisce e trova causa nel credito da finanziamento e nelle modalità di rimborso, per cui, va confermato che tale operazione, è sicuramente un atto che precede l'avvio di un'azione di recupero, attività quest'ultima esclusa dalla previsione del contratto.

A livello quantitativo, poi, manca, ad esempio, un semplice e generico riepilogo, indicante il numero dei contratti di *factoring con finanziamento* attivi nell'anno, confrontato con le posizioni aperte a qualsiasi titolo. Non emerge, quindi, se vi siano partite intestate a clienti con registrazione di operazioni diverse, quali il recupero di crediti e/o la sola gestione dei crediti di terzi.

In definitiva, aver indicato le due operazioni, a titolo dimostrativo dell'asserita attività di sola gestione di crediti, in assenza di precisi elementi, non è sufficiente a provare e, quindi, a sostenere l'assoggettamento all'imposta del totale monte commissioni, indicato in € 6.907.592,00. La semplice enunciazione delle due operazioni, collegabili comunque alla gestione finanziaria, senza un'indagine puntuale, non consente di comprendere le modalità operative della Ricorrente e a far luce sulle causalità di riscossione delle commissioni stesse.

Mancano, in effetti, i dati e le informazioni puntuali e necessarie per verificare il collegamento tra commissione riscossa e prestazione del *factor*, come pure una disamina delle varie tipologie di commissioni e, quindi, l'individuazione delle causali, nel rapporto tra le parti (*factor*, cedente e debitore), che hanno determinato l'incasso dei corrispettivi.

In definitiva l'Ufficio non ha provato e documentato l'esistenza d'attività, autonoma e rilevante, di gestione dei crediti, attraverso l'individuazione di specifiche e significative prestazioni di tale natura e, quindi, non appare possibile sostenere l'imponibilità di una parte o dell'intero importo, ove, come precisato più avanti, siano stati registrati anche rilevanti valori di sconto crediti, sicuramente esenti da tributo.

L'accertamento, in effetti, trova radice in una mera constatazione: la Ricorrente ha percepito proventi denominati "commissioni" in aggiunta agli interessi sui finanziamenti, ergo tali operazioni sono tassabili in quanto non riconducibili ai casi d'esenzione.


Di fronte a questa situazione l'Ufficio nega assiomaticamente che le commissioni siano riferibili all'attività finanziaria e con una presunzione semplice, basata sul dato formale contenuto nelle condizioni generali, definisce le stesse come dimostrative di *un rapporto concreto e tipizzato nei singoli accordi, ove vi sono elementi costanti di gestione dei crediti del fornitore, attuati attraverso la cessione di crediti e, in taluni casi, ma non necessariamente, vi è il finanziamento del cedente o l'assunzione del rischio contrattuale (cessione pro soluto)*. Indi, applicando acriticamente la sentenza della Corte di Giustizia CE sopra citata, chiede l'assoggettamento all'Iva dell'intero ammontare delle commissioni contabilizzate.

Il Collegio esprime il convincimento, così come raccomandato dall'Agenzia delle Entrate di Roma con la propria - condivisibile - risoluzione, che l'Ufficio avrebbe dovuto, invece, approfondire la verifica, in linea con la risoluzione della Agenzia nazionale, per *individuare la corretta natura dell'operazione concretamente realizzata*, reperendo tutti quegli elementi atti a fondare l'avviso e a confutare ogni argomentazione contraria.

L'assenza di tale indagine mina l'intero accertamento, che si appalesa non sufficientemente provato.

Si osserva, inoltre, come la Ricorrente abbia argomentato che attraverso i contratti di *factoring*:

1. essa svolge l'attività disciplinata dalla L. 52/91, con regolare iscrizione ai registri U.I.C. e sotto la vigilanza della Banca d'Italia e quindi che la propria attività, anche se circoscritta al solo *factoring*, è di natura finanziaria;
2. non corrisponde al vero l'assunto dell'Ufficio, quando afferma che la causa dei contratti stipulati non andrebbe identificata nel finanziamento dal momento che emergerebbero *"elementi costanti (cioè stabili e sempre presenti) di gestione dei crediti del fornitore, attuati attraverso la cessione dei crediti"*, e che solo *"in alcuni casi, ma non necessariamente, vi è il finanziamento del"*



- cedente o l'assunzione del rischio contrattuale (*cessione pro soluto*)", anzi l'acquisizione di crediti è collegata a precisi accordi di finanziamento degli stessi;
3. la sentenza della Corte di Giustizia CE riguarda la tipologia tedesca dell'attività di *factoring*, ove gli operatori esercitano abitualmente l'attività di "recupero crediti", mentre l'attività consentita in campo nazionale è di tipo finanziario, circostanza questa confermata anche dall'Agenzia delle Entrate di Roma (ris. 139E/2004);
  4. essendo l'attività pacificamente finanziaria, la causa (giuridica ed economica) è dimostrata, nei contratti di *factoring*, dal finanziamento erogato, che qualifica l'intero rapporto e l'attività caratteristica prevista dalla norma (L. 52/91) in concreto esercitata;
  5. il finanziamento costituisce la ragione del contratto di *factoring* e le presunte altre prestazioni hanno una funzione strumentale collegata all'operazione di finanziamento e come tali possono tutt'al più essere qualificate come accessorie e per il combinato disposto degli articoli 10 (comma 1, n. 1) e 12 del DPR 633/72, anche in questo caso, compete l'esenzione Iva;
  6. l'ammontare delle commissioni percepite, in ipotesi tassabili, assomma non a € 6.907.592,00, bensì a € 4.291.898,00 (pari al 21% dei proventi finanziari), in quanto la differenza è rappresentata da interessi di sconto di crediti e da ristorni, dato questo che conferma la sommarietà dell'indagine svolta dai verificatori;
  7. l'Ufficio accertatore non ha citato la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di Roma 17-11-2004 n. 139/E, né ha attuato alcuna indagine prevista e non ha tenuto conto della differenza, ivi puntualmente descritta, tra attività di *factoring* svolta in Italia e quella oggetto della Sentenza della Corte di Giustizia CE.

Rileva, sul punto, la Commissione che:

1. L'avviso di accertamento è basato sulla presunzione che le commissioni percepite siano originate da prestazioni estranee al punto 1, comma 1°, dell'art. 10 del DPR 633/72, cioè la Ricorrente effettuerebbe due tipi di operazioni, quella di finanziamento con interessi (esenti da imposta) e, separatamente, quella di gestione dei crediti con commissioni (assoggettabili a imposta, tendendo, quasi ad escludere nelle motivazioni l'esistenza delle operazioni finanziarie) circoscrivendo le motivazioni alla presenza di *elementi costanti di gestione dei crediti del fornitore*. La tesi non appare accoglibile poiché perviene a ricondurre un contratto atipico a un'attività di sola o prevalente gestione - escludendo così la causa giuridico-economica posta a fondamento dell'attività finanziaria esercitata con l'erogazione ripetuta di finanziamenti per monetizzare i crediti dei cedenti - con una motivazione apparente, fondata su assiomi logici privi di riscontro ed in particolare senza una necessaria indagine atta a ricostruire le operazioni in concreto realizzate. Manca, quindi, negli atti il collegamento tra commissione riscossa e atto o fatto, concreto, rilevante e tipico, che abbiano originato tale corrispettivo; infine, l'accertamento non trova riscontro oggettivo in alcun caso documentato di *factoring* di recupero del credito, per il quale siano state percepite specifiche commissioni.
2. L'art. 10, punto 1, assoggetta ad imposta solo le operazioni di recupero crediti, nulla precisando sulla gestione degli stessi e ciò fa chiaramente presupporre che debbesi valutare non tanto il fatto che un credito venga momentaneamente o definitivamente trasferito presso un altro soggetto, bensì la causa del trasferimento (finanziamento, compensazione, recupero etc). Invero l'affermazione generica che vi è stata una gestione dei crediti è insufficiente a qualificare la tipologia impositiva e comunque a costituire una presunzione idonea ed autonomamente sufficiente a giustificare la correttezza dell'accertamento impugnato, anche nell'ipotesi di annotazioni - marginali e contabili - del credito ed emissioni di solleciti ad esso relativi.
3. La Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la Corte di Giustizia CE, con sentenza del 26 giugno 2003, causa C-305/01, "ha inteso tracciare la linea di demarcazione tra operazioni esenti ed operazioni tassate, offrendo una precisa definizione del concetto (attività) di recupero crediti e attività di *factoring*." Precisa altresì che nell'ordinamento tedesco, oggetto della sentenza, l'attività di "*factoring*" è diretto nella realtà al recupero del credito" e "se questa caratteristica dell'istituto è configurabile in taluni ordinamenti giuridici (stranieri), certamente non lo è secondo l'ordinamento nazionale.", ove, con L. 52/1991, non sono state regolate le operazioni di *factoring*, ma è stato disposto che "il cessionario è una banca o a un





intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", per cui "dalla presenza di una banca o da un intermediario finanziario, in qualità di cessionario del credito, si desume che l'operazione richiamata ha natura finanziaria". Quindi "non vi è dubbio che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il *factoring* hanno finalità e natura finanziaria". Prosegue poi affermando che "a voler applicare in modo generalizzato le determinazioni assunte dalla Corte di Giustizia, senza tener conto delle significative e sostanziali differenze fra la fattispecie solitamente adottata in Italia e quella rappresentata nella pronuncia della Corte stessa, si finirebbe per applicare un'identica disciplina ad istituti profondamente differenti". "Per evitare il predetto effetto e, al contempo, riconoscere il corretto valore all'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia, sarà necessario, a parere della scrivente, esperire di volta in volta un'indagine che consenta di individuare la corretta natura dell'operazione concretamente realizzata".

4. Non può disconoscersi per quanto enunciato dall'Agenzia delle Entrate (cfr risoluzione sopra citata) e per quanto documentato dalla Ricorrente che l'attività esercitata, con il contratto di *factoring*, è senza dubbio finanziaria, in modo assorbente e comunque prevalente, e per tale attività deve essere applicata l'esenzione prevista dall'articolo 10 del DPR 633/72, anche alla luce del disposto ex art. 12 idem.
5. Oltre a ciò si rammenta che l'articolo 644 cod. pen., contempla tra i componenti per la commisurazione del tasso di usura anche le commissioni comunque addebitate. Tale verifica risulta periodicamente adempiuta anche dalla ricorrente, nel modo previsto, indicando i valori delle commissioni unitamente ai saggi applicati e determinando il tasso complessivo finanziario. Ergo, allo stato degli atti, può legittimamente presumersi che le "commissioni" pretese dalla Ricorrente, nonostante il nomen iuris, si risolvano, essenzialmente, in forme di corrispettivo del finanziamento, non essendo ad esse sottese alcuna operazione significativa di concreta gestione, che potrebbe giustificare, in caso di prevalenza della causa, un regime tributario diverso dall'esenzione.

In definitiva si può affermare che dovevasi vagliare e individuare quale fosse stata, di volta in volta, la volontà della ditta cedente e quindi la tipologia della prestazione concordata, per cui dovevasi tenere distinte, se esistenti, le operazioni di concreto, reale e significativo recupero e/o gestione dei crediti (che non possono risolversi in una mera registrazione contabile o in un sollecito, non seguito da ulteriori e rilevanti condotte recuperatorie), da quelle di finanziamento.

Se fosse stata esercitata dal *factor* un'attività di gestione dei crediti rivolta al recupero degli stessi o in presenza di altre operazioni autonome e rivelanti, non finanziarie, non avrebbe trovato, per esse, applicazione quanto disposto dall'art. 10, punto 1) del DPR 633/72 - come confermato dalla sentenza della Corte - ed il corrispettivo delle commissioni sarebbe stato assoggettato ad Iva.

Se, di contro, il cedente, con un contratto di *factoring* (cedendo un credito) avesse chiesto un finanziamento, per il quale paga interessi e commissioni, allora per il corrispettivo troverebbe applicazione l'esenzione prevista dal testé citato articolo 10.

Mancando un'idonea attività dell'Ufficio finalizzata ad individuare il concreto contenuto delle obbligazioni in contratto come esplicitazioni di una rilevante ed autonoma attività gestoria e/o di recupero, non essendo le presunzioni adottate sufficienti a superare le argomentazioni, anche logiche, dedotte dalla Ricorrente e rilevate dalla Commissione, l'avviso di accertamento impugnato appare, in punto, carente di motivazione e, comunque, infondato.

Non appare, infine, convincentemente dimostrata la natura delle "commissioni" come "non finanziaria" e comunque la natura non marginale, accessoria e secondaria di quelle operazioni di registrazione e sollecito, formalmente richiamate nelle condizioni generali del contratto e ritenute qualificanti dall'Ufficio ai fini della tassazione.

Il Collegio, dopo l'esame della problematica in materia di Iva, passa alla valutazioni delle argomentazioni riferite alle riprese dei costi pluriennali.

I verificatori hanno effettuato le seguenti operazioni per rettificare la deducibilità, nell'anno, di taluni costi:

1. la sommatoria di tutte le manutenzioni e riparazioni effettuate nell'anno di qualsiasi importo e causa;
2. lo scomputo del 5%, calcolato sul totale dei cespiti ammortizzabili aumentato del valore dei costi pluriennali;
3. la ripresa a tassazione dei costi eccedenti il 5%, applicando il 7° comma del vetusto art. 67 del TUIR.

Il Collegio ritiene corretta l'impostazione della Ricorrente e le giustificazioni adottate a sostegno delle opzioni assunte, che devono intendersi come totalmente recepite dalla Commissione perché conformi al TUIR e ai principi contabili cui tali norme fanno richiamo.

In particolare si rileva come:

1. le spese riferite ai cespiti sono state correttamente distinte da quelle riferite ai beni immateriali;
2. il valore dei cespiti ammortizzabili (regolati dall'art. 67) non può essere sommato ai costi pluriennali (regolati dall'art. 68 del TUIR), perché il limite del 5% , previsto dal comma 7 dell'art. 67, è chiaramente riferito ai soli cespiti ammortizzabili;
3. le spese di manutenzione dei cespiti, per effetto della suddivisione testé descritta, come operata in sede di dichiarazione, risultano nei limiti del 5%, quindi senza alcuna ripresa;
4. le spese di manutenzione dei beni immateriali sono da detrarre in più esercizi solo in presenza di un'utilità futura. Utilità che la Ricorrente correttamente nega trattandosi di costi riferiti ad interventi sul software, in continua evoluzione, per cui non è possibile riconoscere ad essi quell'utilità futura, diversamente insita nelle licenze d'uso e nell'impianto dei programmi.

Le spese della controversia, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Commissione nel respingere la richiesta preliminare di annullamento dell'avviso di accertamento per carenza di contraddittorio, difetto di motivazione e comunque violazione di legge  
accoglie

in toto nel merito il ricorso. Liquidata a favore della Ricorrente le spese di lite che determina nell'importo onnicomprensivo di € 6.500,00 oltre a Iva e accessori se dovuti.

Pordenone, 29 giugno e 28 settembre 2005

IL RELATORE  

IL PRESIDENTE

